

CODICE ETICO CONFAPI

PREMESSA

La CONFAPI – Confederazione della Piccola e Media Industria Privata – costituita nel 1947, tutela e valorizza il patrimonio produttivo delle piccole e medie imprese italiane, al fine di perseguire la promozione dello sviluppo e del ruolo delle imprese aderenti attraverso iniziative e programmi nell'ambito della Costituzione e nel quadro di un ordinato sviluppo economico e civile della Repubblica Italiana ed in collegamento con le Organizzazioni nazionali di analoga ispirazione, ivi comprese quelle di livello europeo.

Confapi è una parte sociale riconosciuta a livello nazionale ed europeo e come tale svolge funzione di rappresentanza dell'identità, degli interessi e delle aspettative della piccola e media industria italiana nei confronti delle istituzioni pubbliche.

Nell'ambito di sviluppo di azioni coerenti con la volontà di introdurre e diffondere la cultura della legalità e di attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità, Confapi, convinta che il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed associative debba essere conseguito nel rispetto di comportamenti eticamente corretti, in conformità ai principi generali di buona fede, di correttezza e responsabilità nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari interne, ha deciso di adottare il presente Codice Etico.

Articolo 1 Premesse e considerazioni preliminari

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.
2. Sulla base della necessità di promuovere in ogni ambito la diffusione della cultura della legalità e della libera iniziativa imprenditoriale, del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di contribuire al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese.
3. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali ed associative, Confapi ritiene che il presente Codice Etico sia uno strumento integrativo delle norme dettate dal legislatore. Oltre al rispetto della Legge, inteso come pre-requisito essenziale per il raggiungimento dei propri obiettivi, Confapi si ispira ed osserva i principi etici e morali di imparzialità, onestà, lealtà, correttezza, trasparenza, riservatezza, valore e tutela delle risorse umane, qualità ed efficienza dei servizi forniti, così come delineati nel presente Codice Etico.
4. In questo contesto, la Confapi ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:
 - a) preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
 - b) contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.
5. La Confapi si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti - le Associazioni territoriali, le Unioni e Associazioni di categoria, i Gruppi Giovani e Donne, i gruppi di interesse e le federazioni nazionali e regionali, gli imprenditori associati; gli imprenditori che rivestono incarichi associativi, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni - ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.
6. Tutto il Sistema confederale, a partire dal singolo imprenditore associato fino ai massimi vertici confederali, dovrà essere impegnato a perseguire gli obiettivi nel rispetto delle relative modalità, nella consapevolezza che ogni singolo comportamento non "eticamente corretto" genera negative conseguenze in ambito associativo e danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica Amministrazione.
7. La eticità dei comportamenti poggia sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento e va valutata in ordine all'osservanza delle norme di legge e dello statuto confederale.

8. Questi obiettivi si possono realizzare con il concorso attivo di tutte le componenti confederali sia di livello centrale che territoriale e settoriale.
9. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni e le organizzazioni aderenti e/o espressione della Confederazione si impegnano a recepirle nei propri statuti e regolamenti e ad adottare comportamenti conseguenti.

Articolo 2 Associati

1. Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e sul Sistema confederale.
2. Essi pertanto si impegnano:
 - a) come imprenditori:
 - ad applicare compiutamente le leggi e i contratti di lavoro;
 - a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
 - ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
 - a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione e con le componenti sociali e politiche del Paese;
 - a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;
 - b) come associati:
 - a partecipare alla vita associativa;
 - a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
 - c) nella qualità di organi dirigenti delle Associazioni Territoriali, Unioni ed Associazioni di Categoria, Gruppi, enti di settore della Confederazione:
 - a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
 - ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno,
 - ad evitare rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali;
 - a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
 - ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Articolo 3 Destinatari

1. Il presente Codice Etico si rivolge ai seguenti soggetti: imprenditori associati di cui al precedente articolo 2, componenti degli Organi Confederali, nonché dipendenti, consulenti, collaboratori che operano per conto di Confapi.
2. Pertanto, i principi in esso contenuti dovranno ispirare i comportamenti di tutti i soggetti che a diverso titolo, direttamente o indirettamente, agiscono per conto della Confederazione nei rapporti con tutti i diversi interlocutori.
3. I soggetti sopra descritti hanno l'obbligo di conoscere i contenuti del presente Codice Etico, di astenersi da condotte ad esso contrarie.

4. Inoltre, l'osservanza dei principi del Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti di Confapi ai sensi dell'art. 2104 del Codice civile.
5. Il Presidente, il Direttore Generale e la Giunta di Presidenza, ciascuno in base alle proprie competenze, promuoveranno mirate iniziative di formazione sui principi del presente Codice Etico, tenuto conto del ruolo e delle responsabilità delle risorse interessate.
6. Nella conclusione di accordi contrattuali con soggetti terzi, qualificati come destinatari del Codice Etico, viene prevista da Confapi l'introduzione di clausole di impegno al rispetto del del Codice stesso.

Articolo 4 Principi di riferimento

1. RISPETTO DELLA LEGALITÀ

Confapi persegue il rispetto di ogni normativa ad essa applicabile, vigente in Italia e in tutte le nazioni estere con cui essa dovesse interagire. Pertanto, è assolutamente proibito perseguire o realizzare l'interesse di CONFAPI in violazione della normativa vigente.

2. CORRETTEZZA, INTEGRITÀ, EQUITÀ, TRASPARENZA

I soggetti destinatari del presente Codice etico devono assumere un comportamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori, della Pubblica Amministrazione, delle componenti sociali e politiche del Paese e dell'intera collettività al fine di evitare ipotesi di conflitto di interessi e di garantire la massima trasparenza nei rapporti contrattuali.

Confapi esplicitamente esclude l'erogazione di contributi o elargizioni di qualunque natura a sostegno a partiti, movimenti, comitati od organizzazioni politiche od a loro rappresentanti o candidati nonché il finanziamento e/o la sponsorizzazione di qualsivoglia manifestazione o congresso che abbia esclusiva finalità di propaganda politica.

Inoltre devono essere tenute condotte ispirate ai principi di trasparenza e lealtà, con particolare attenzione alla confidenzialità, alla veridicità e alla completezza della diffusione delle informazioni e della documentazione sia all'esterno che all'interno di Confapi. Nel rispetto di tale principio, ogni operazione e transazione deve essere correttamente autorizzata e registrata, e deve altresì risultare verificabile, legittima, coerente con le direttive impartite e congrua.

3. RISERVATEZZA

Confapi nell'ambito delle proprie attività assicura che i dati personali delle strutture ad essa aderenti, inclusi i soggetti che in esse operano, nonché i dati personali dei dipendenti, collaboratori e consulenti che operano nell'interesse della stessa, vengano trattati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

4. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Confapi, consapevole dell'importanza delle risorse umane all'interno del circuito produttivo della stessa, persegue la valorizzazione delle specifiche attitudini professionali dei dipendenti e l'integrità fisica e morale degli stessi.

Confapi pertanto investe sul miglioramento delle specifiche professionalità interne al sistema associativo, organizzando con periodicità specifici programmi formativi per il personale interno e per gli "operatori di sistema", intesi quale personale interno delle singole associazioni territoriali.

5. DISCRIMINAZIONE

Confapi ripudia ogni forma di discriminazione nell'esercizio delle proprie attività inerente età, differenze di genere, di stato di salute, di razza, di nazionalità, le opinioni politiche e le credenze religiose.

6. INTEGRITA' DELLE PERSONE (Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

Nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Confapi persegue con massimo rigore l'obiettivo di garantire la salute, l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Confapi inoltre attua ogni misura idonea a prevenire l'insorgenza di nuovi rischi all'interno delle proprie strutture, garantendo altresì una costante formazione e informazione del proprio personale.

Articolo 5 Regole nei confronti della Pubblica Amministrazione

1. I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed in generale con le Istituzioni Pubbliche nazionali ed internazionali e parimenti con i funzionari pubblici e soggetti che agiscono per loro conto devono essere improntate al rispetto dei principi correttezza, lealtà e trasparenza nonché al puntuale rispetto delle norme di legge in vigore.
2. In particolare, è fatto assoluto divieto di:
 - a) offrire o compiere elargizioni in denaro in favore di pubblici funzionari siano essi dirigenti, funzionari, dipendenti o collaboratori ed a loro parenti ed affini;
 - b) distribuire omaggi e regali ai medesimi soggetti al fine di poter determinare anche potenzialmente l'acquisizione di un qualsivoglia vantaggio per la Confederazione;
 - c) favorire qualsiasi altro privilegio in favore dei pubblici funzionari che possa determinare l'insorgenza e l'acquisizione di vantaggi per la Confederazione;
 - d) fornire notizie non veritiere o reticenti ad Enti ed Organismi Pubblici nazionali ed internazionali al fine di conseguire elargizioni, contributi agevolati e finanziamenti pubblici;
 - e) destinare importi acquisiti a titolo di erogazioni, contributi e finanziamenti per finalità differenti rispetto quelle per cui sono stati chiesti ed ottenuti.

Articolo 6 Regole nei confronti del personale

1. In coerenza con il "Regolamento del personale" e in applicazione dei principi generali del presente Codice Etico, Confapi offre a tutti i lavoratori le stesse opportunità in relazione al profilo professionale ricoperto, in modo tale da garantire un equo trattamento basato su criteri di merito.
2. Parimenti l'individuazione e la scelta del personale da assumere deve avvenire valutando le specifiche competenze, il profilo professionale, le capacità tecniche e psico-attitudinali del candidato rispondenti alle esigenze e necessità aziendali, fermo restando il rispetto della persona e delle sue opinioni.
3. Gli Organi dirigenti adottano le opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione del personale e per garantire il rispetto delle pari opportunità di tutti i soggetti interessati.
4. Il personale alle dipendenze di CONFAPI è assunto con regolari contratti di lavoro. Non è ammessa o tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o non correttamente inquadrata e formalizzata ai sensi della Legge e della contrattazione collettiva applicabile.
5. Al momento della costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente riceve accurate istruzioni e informazioni inerenti a:
 - Regolamento interno del personale che include norme di comportamento e elementi normativi e retributivi connessi alla propria posizione lavorativa;
 - Caratteristiche della funzione e delle mansioni attribuite;

6. Confapi, favorisce le iniziative destinate ad ottenere il maggior benessere organizzativo e la salubrità negli ambienti di lavoro ,rifiutando ogni forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori.
7. Confapi garantisce la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso strumenti di formazione specifica e di formazione “non formale”. Inoltre, provvede alla formazione etica di tutto il personale aziendale al fine di diffondere i principi e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice Etico, garantendo altresì un continuo aggiornamento e un’adeguata e costante informazione.
8. Inoltre, è fatto obbligo al personale interno di osservare l’assoluta riservatezza sulle materie attinenti all’attività della Confederazione e di non trarre profitto da quanto forma oggetto delle rispettive funzioni al di là del proprio rapporto contrattuale di lavoro, né svolgere attività contraria agli interessi delle strategie confederali.

Articolo 7 Regole in ambito associativo

1. In applicazione dei principi generali del presente Codice etico, i componenti degli Organi Confederali ed i dipendenti di Confapi devono conformarsi ad un rigoroso e sostanziale rispetto della legge e delle norme interne dell’associazione. In particolare gli anzidetti soggetti dovranno adottare un comportamento personale, professionale ed associativo, ineccepibilmente ispirato ai principi di autonomia, integrità, lealtà, astenendosi dall’agire in situazioni di conflitto di interessi nell’ambito delle attività.
2. Inoltre i componenti degli Organi Confederali ed i dipendenti di Confapi sono tenuti ad astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa ledere, anche in via potenziale, lo spirito associativo, l’immagine della Confederazione e l’unità della stessa.
3. Confapi manifesta una costante tensione al soddisfacimento dei bisogni delle Associazioni/Unioni di categoria aderenti, impegnandosi ad offrire un servizio adeguato, secondo principi di professionalità, disponibilità, celerità nella risposta, correttezza, trasparenza e cortesia.
4. Confapi garantisce la riservatezza di ogni informazione di cui la stessa entri in possesso in conseguenza al vincolo associativo, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8 Regole per le imprese e gli imprenditori associati

Le imprese e gli imprenditori aderenti al sistema CONFAPI, ad ogni livello partecipativo, sono tenuti:

- a) al rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro ed alla correttezza nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori affinché sia loro garantita la crescita professionale, la sicurezza sul luogo di lavoro ed il benessere psicofisico;
- b) a conformare le proprie azioni ai principi di integrità morale e deontologica nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, i partiti politici ed ogni altra istituzione;
- c) a salvaguardare con il proprio comportamento i principi di libera concorrenza ed i diritti dei consumatori;
- d) ad un agire responsabile finalizzato alla tutela dell’ambiente ed alla prevenzione di ogni forma di inquinamento.
- e) ad astenersi dal ricoprire incarichi associativi nell’ambito delle organizzazioni territoriali di appartenenza nonché delle sezioni territoriali delle Unioni di Categoria, o presso Enti ed Istituzioni terze ove siano stati designati in rappresentanza del Sistema Confapi, ovvero ad autosospendersi entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto qualora già in carica, nell’ipotesi di sottoposizione a giudizio penale relativo ai reati previsti dal D.lgs n. 231/2001, sino a che non

verrà processualmente accertata la completa estraneità ai fatti reato contestati dall'autorità procedente. In difetto dell'anzidetta autosospensione si verificherà l'automatica decadenza dalla carica. Analoghe misure trovano applicazione per i soggetti destinatari, in fase di indagini preliminari, di misure cautelari personali applicate in relazione alle ipotesi di reato previste dal D.lgs n. 231/2001.

Articolo 9 Vertici associativi

1. L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.
2. Gli imprenditori aderenti, qualora dovessero assumere incarichi istituzionali quali membri degli organi confederali, si obbligano preventivamente a:
 - a) accettare tutte le disposizioni previste dal presente Codice Etico;
 - b) ad astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa ledere, anche in via potenziale, lo spirito associativo, l'immagine della Confederazione e l'unità della stessa;
 - c) espletare gli incarichi interni per spirito di servizio verso gli altri associati ed il sistema confederale nella sua interezza senza avvalersene al fine di conseguire vantaggi personali diretti o indiretti;
 - d) intrattenere rapporti con gli altri componenti degli organi confederali e con gli associati fondati sulla reciproca correttezza e dignità;
 - e) improntare il proprio comportamento ai principi di integrità, lealtà, moralità, imparzialità, responsabilità e rispetto del pluralismo delle idee e degli interessi, prescindendo da condizionamenti dettati dalle proprie convinzioni politiche e/o dalla propria appartenenza settoriale e territoriale;
 - f) conformarsi alle direttive deliberate dagli Organi Confederali e perseguire le finalità associative mantenendo l'unità di intenti e di sistema e contribuendo all'assunzione delle scelte strategiche ed al dibattito interno nelle sedi opportune, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;
 - g) trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle caratteristiche dimensionali e settoriali delle relative aziende;
 - h) mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
 - i) coinvolgere effettivamente gli organi decisori della Confederazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
 - j) ad astenersi dal ricoprire incarichi associativi nell'ambito della Confederazione nonché delle Unioni Nazionali di Categoria, ovvero ad autosospendersi entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto qualora già in carica, nell'ipotesi di sottoposizione a giudizio penale relativo ai reati previsti dal D.lgs n. 231/2001, sino a che non verrà processualmente accertata la completa estraneità ai fatti reato contestati dall'autorità procedente. In difetto dell'anzidetta autosospensione si verificherà l'automatica decadenza dalla carica. Analoghe misure trovano applicazione per i soggetti destinatari, in fase di indagini preliminari, di misure cautelari personali applicate in relazione alle ipotesi di reato previste dal D.lgs n. 231/2001;
 - k) considerare e fare uso strettamente riservato delle informazioni acquisite nel corso dell'espletamento dell'incarico conferito;

- l) presentare all'organo di appartenenza esclusivamente proposte, iniziative e programmi che siano conformi alle disposizioni di legge vigenti e finalizzati al perseguimento dell'interesse comune;
- m) promuovere la massima trasparenza della documentazione attestante qualsivoglia tipologia di compenso economico che dovesse essere percepito a titolo di indennità o rimborso spese in ragione dell'incarico espletato
- n) rimettere tempestivamente il mandato qualora per ragioni professionali, personali o comunque per altri motivi oggettivi, la permanenza nell'incarico possa determinare un danno, ivi compreso quello di immagine, alla Confederazione;
- o) non ricoprire cariche associative in seno agli organi di associazioni o enti che perseguono finalità concorrenti od in conflitto con quelli confederali.
- p) fornire agli Organi competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

Articolo 10

Rappresentanti esterni delle Associazioni e Organizzazioni aderenti

1. Gli imprenditori aderenti, qualora siano nominati rappresentanti esterni della Confederazione presso Enti ed Istituzioni terze, s'impegnano a:
 - a) espletare l'incarico conferito nell'interesse dell'ente, società od istituzione presso cui sono stati nominati conformemente agli indirizzi ed agli orientamenti istituzionali e delle direttive fornite dalla Confederazione;
 - b) espletare l'incarico per spirito di servizio associativo;
 - c) informare e relazionare periodicamente la Confederazione o i competenti organi confederali sull'andamento del mandato conferito;
 - d) ad astenersi dal ricoprire incarichi rappresentativi presso Enti ed Istituzioni terze ove siano stati designati in rappresentanza del Sistema Confapi, ovvero ad autosospendersi entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto qualora già in carica, nell'ipotesi di sottoposizione a giudizio penale relativo ai reati previsti dal D.lgs n. 231/2001, sino a che non verrà processualmente accertata la completa estraneità ai fatti reato contestati dall'autorità procedente. In difetto dell'anzidetta autosospensione si verificherà l'automatica decadenza dalla carica. Analoghe misure trovano applicazione per i soggetti destinatari, in fase di indagini preliminari, di misure cautelari personali applicate in relazione alle ipotesi di reato previste dal D.lgs n. 231/2001.
 - e) rimettere il mandato tempestivamente qualora gli organi confederali lo richiedano ovvero allorché sopravvengano ragioni di incompatibilità personale, professionale o per qualsivoglia ulteriore motivo che ne renda impossibile la prosecuzione.
2. Gli imprenditori designati dalla Confederazione a ricoprire incarichi esterni devono preventivamente sottoscrivere una dichiarazione attestante la loro conoscenza del presente Codice e la espressa volontà di conformarsi agli obblighi prescritti nel presente articolo.
3. La mancata sottoscrizione della dichiarazione nei termini sopra descritti è da considerarsi condizione impeditiva per il conferimento dell'incarico.
4. Gli imprenditori aderenti nominati rappresentanti esterni del Sistema presso Enti ed Istituzioni terzi, vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo i rispettivi statuti.

5. Le Associazioni e le Organizzazioni aderenti si impegnano ad informare Confapi sulle loro rappresentanze in Enti ed Istituzioni terzi ed i rappresentanti si impegnano:
 - a) a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni e Organizzazioni aderenti sono tenute a fornire;
 - b) alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
 - c) a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni e Organizzazioni aderenti;
 - d) ad informare e concordare con l'Associazione o Organizzazioni aderente ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

Articolo 11 **Regole in ambito informatico e trattamento dei dati**

La Confederazione garantisce che il trattamento dei dati relativi al proprio personale ed a soggetti terzi avvenga secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Il regolamento del personale prevede le prescrizioni rivolte ai dipendenti atte a salvaguardare l'integrità del sistema informatico e il rispetto e la tutela del software e del diritto d'autore.

Articolo 12 **Applicazione del Codice Etico**

1. Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico, è nominato un "Comitato per l'applicazione del Codice Etico", anche denominato "Comitato Etico" deputato all'interpretazione, alla consultazione ed alla decisione sulle violazioni, ad eccezione di quelle relative al personale dipendente, e su eventuali controversie dovessero insorgere circa la corretta applicazione dei principi e dei doveri ivi contenuti.
2. Il Comitato Etico è composto da tre membri nominati dalla Giunta di Presidenza Confederale che dura in carica 3 anni. In caso di sostituzione di ciascuno dei membri, questi durano in carica sino al termine del mandato dei membri sostituiti.
3. Le decisioni ed i pareri della Comitato Etico saranno emanati entro il termine ordinario di 30 gg dal ricevimento dell'istanza, fatto salvo un termine più ampio che dovesse scaturire dalla complessità della questione sottoposta all'esame del Comitato medesimo.
4. La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico costituisce comportamento censurabile sia sotto il profilo disciplinare, anche personale, che sotto l'aspetto del corretto svolgimento del rapporto fiduciario e dei rapporti contrattuali in essere tra il soggetto e la Confederazione nonché del puntuale adempimento obbligazioni da essi scaturenti.
5. Il responsabile della violazione, oltre alla responsabilità ed alle sanzioni previste dalla legge per il tipo di infrazione posta in essere, può incorrere altresì:
 - a) in un procedimento disciplinare qualora trattasi di dipendente della struttura federale secondo le disposizioni previste dalla legge e dalle norme contrattuali collettive e di settore; nei casi di maggiore gravità la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro;
 - b) nella risoluzione del contratto qualora la violazione sia stata compiuta da soggetto legato da differente rapporto contrattuale e/o di collaborazione con la Confederazione;
 - c) nella sospensione da 1 a 12 mesi ovvero nella decadenza dalla partecipazione all'organo qualora la violazione sia stata commessa da soggetto facente parte degli organi direttivi federali.

- d) nell'inibizione dall'esercizio della rappresentanza negli organi associativi territoriali, di categoria ovvero negli Enti ed Istituzioni terze presso cui siano stati designati in rappresentanza del Sistema Confapi.
6. Prima di procedere all'irrogazione di qualsivoglia sanzione derivante dalla violazione delle previsioni contenute nel presente Codice Etico, il Comitato Etico notifica all'interessato la contestazione del fatto per cui si procede con contestuale fissazione di termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale consentirgli di esporre le proprie ragioni difensive in forma scritta ovvero chiedere eventualmente di essere sentito.
 7. Al termine del procedimento di cui al comma precedente, il Comitato per l'applicazione esprime il proprio parere ed eventualmente propone al Collegio dei Probiviri l'applicazione di una sanzione, competente a determinarla e comminarla a carico dei soggetti facenti parte degli organi direttivi confederali ovvero degli organi associativi territoriali e di categoria; nei casi previsti dal precedente comma 5, lett. b) la decisione relativa alla risoluzione del contratto è di competenza della Giunta di Presidenza. Le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri sono impugnabili dinanzi al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 39 dello Statuto confederale. L'eventuale impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento.
 8. Qualunque soggetto aderente alla Confederazione è abilitato a segnalare la violazione delle disposizioni del Codice Etico da parte di un altro associato, di un dirigente, di un dipendente o di un collaboratore di Confapi.
 9. Le decisioni ed i pareri assunti, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, troveranno adeguate forme di divulgazione in tutto il sistema confederale.

Articolo 13 **Attività di vigilanza e di controllo**

1. Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate viene attribuita al Comitato Etico l'ulteriore funzione di fornire pareri, non vincolanti, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che chiedano di aderire all'Associazione, siano candidati per gli incarichi associativi, o vengano proposti per incarichi di rappresentanza esterna.
2. Il Comitato Etico ha facoltà di effettuare periodicamente dei controlli atti a verificare il rispetto delle previsioni contenute nel presente Codice da parte dei soggetti destinatari.
3. In caso di rilevazioni di eventuali infrazioni accertate, il Comitato Etico può avviare di propria iniziativa il procedimento di cui al precedente articolo 12.
4. È dovere di ogni destinatario delle previsioni del Codice Etico segnalare al Comitato Etico ed ai preposti organismi confederali eventuali violazioni di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento delle mansioni e degli incarichi conferiti.
5. Il Comitato Etico ed i competenti organi confederali garantiscono la riservatezza delle singole segnalazioni.

Articolo 14 **Disposizioni finali**

1. Il presente Codice Etico costituisce norma regolamentare della Confederazione e pertanto verrà inserito negli atti ufficiali della stessa.
2. In ottemperanza alle obbligazioni contenute negli artt. 9 e 10 dello Statuto Confederale, le Associazioni e le Organizzazioni aderenti al Sistema Confapi si impegnano ad adeguare i rispettivi statuti e regolamenti alle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico.

3. Il presente Codice Etico viene divulgato a tutto il sistema Confapi attraverso i propri canali comunicativi interni e a chi ne faccia richiesta. Il presente Codice è a disposizione di tutti gli interlocutori esterni che interagiscono con la Confapi.